

del 02.06.2025, relative al campionato di Terza Divisione Femminile (3DFS). Tale provvedimento è stato motivato dall'utilizzo antiregolamentare di atlete già impiegate nel campionato di Seconda Divisione Femminile, comportamento vietato dal punto n. 24 dell'indizione dei campionati territoriali 2024/2025 (Prot. 116/24 del 31.07.2024).

Avverso tale decisione, in data 04.06.2025, la società ASD Imperia Volley, nella persona del presidente pro tempore Vincenzo Costantini, ha proposto reclamo d'urgenza ex art. 28 del Regolamento Giurisdizionale, deducendo l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, in quanto assunto sulla base di una norma regolamentare ritenuta poco chiara e diversamente interpretata anche da altre società sportive partecipanti ai medesimi campionati.

La reclamante sostiene, in particolare, che le atlete oggetto del provvedimento sanzionatorio, nate nel 2011, rientrerebbero nella fascia di età prevista dall'indizione dei campionati e sarebbero state utilizzate nel campionato di Seconda Divisione Femminile per un numero di gare inferiore a sei presenze, circostanza che – a suo dire – ne avrebbe consentito la regolare partecipazione anche al campionato di Terza Divisione Femminile. Aggiunge, inoltre, che tale condotta sarebbe stata posta in essere anche da altre società sportive, senza che ciò abbia dato luogo ad analoghe sanzioni. Pertanto, anche a voler ritenere sussistente la violazione, la stessa dovrebbe comunque essere ascritta, secondo la prospettazione della reclamante, all'ambiguità del comunicato di indizione dei campionati territoriali, tanto da legittimare la revoca dello stesso provvedimento sanzionatorio.

A fortiori, inoltre, la decisione impugnata risulterebbe ingiustificata alla luce del fatto che, in casi analoghi, il giudice di primo grado avrebbe omologato incontri nei quali si sarebbe verificata la medesima irregolarità.

Ricevuto il reclamo e fissata l'udienza per l'esame dello stesso, in data 6.6.2025, avanti al Collegio compariva in videoconferenza la reclamante, insistendo per l'accoglimento del reclamo e per la riforma del provvedimento impugnato, nonché la

società controinteressata Finalmaremola Blu.

Il Collegio tratteneva in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è fondato.

Innanzitutto, si deve respingere la doglianza relativa alla presunta mancanza di chiarezza della norma regolamentare applicata. La reclamante, infatti, nel sollevare tale censura, contesta sostanzialmente il comunicato ufficiale che disciplina la fattispecie. Tale censura risulta inammissibile in questa sede, essendo impropriamente rivolta alla fonte regolamentare stessa. In ogni caso, anche ammettendo, per pura ipotesi, un margine di ambiguità della norma, ciò non giustificerebbe una sua interpretazione favorevole nel senso prospettato dalla reclamante. Una tale soluzione, infatti, penalizzerebbe quei sodalizi sportivi che hanno invece correttamente compreso e applicato la disposizione regolamentare, avvantaggiando indebitamente chi, viceversa, ha beneficiato della presunta ambiguità della norma stessa, potenzialmente anche confidando nell'impunità del proprio comportamento illegittimo alla luce della stessa ambiguità.

Passando invece alla contestazione relativa all'accertamento della violazione, la stessa appare priva di fondamento. La reclamante, nella sostanza, non contesta affatto l'avvenuta violazione, ma si limita ad eccepire che altre società avrebbero commesso analoghe infrazioni senza subire sanzioni o, per meglio dire, che il Giudice Sportivo Territoriale talvolta avrebbe legittimato violazioni di tal guisa mentre nel frangente avrebbe assunto la decisione gravata (con ciò perpetuando anche la censura di ambiguità come sopra già ritenuta priva di pregio).

Le argomentazioni della reclamante non sono ammissibili in quanto, nel tentativo di legittimare la propria impugnazione, essa vuole mettere in discussione risultati già omologati e definitivi. Peraltro, la censura è comunque infondata allorché la violazione che ha dato origine alla decisione impugnata è stata in effetti accertata e si è in effetti

consumata, talché non può giungersi ad altro provvedimento che non sia l'integrale rigetto del gravame. Giustificare un accoglimento dell'appello sulla base della ricostruzione della reclamante, per quanto suggestiva, equivarrebbe a concedere una forma impropria di perdono giudiziale che, proprio in quanto intrinsecamente illegittimo, questa Corte non può evidentemente assecondare.

Alla soccombenza segue il definitivo incameramento della tassa per la proposizione del reclamo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Federale, sezione distaccata della Lombardia, definitivamente pronunciando:

Rigetta il reclamo e conferma il provvedimento impugnato.

Dispone incamerarsi definitivamente la tassa corrisposta per l'impugnazione.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Milano, 6 giugno 2025

Il Presidente Estensore

Avv. Silverio Vitali